

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

PUBBLICAZIONE TECNICA ORDINATIVA

**Certificazione, qualificazione e omologazione di
materiali militari terrestri:
Definizione del Responsabile di Sistema**

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

Questo documento si compone di 16 pagine, compresi il frontespizio e gli allegati, così ripartite:

NUMERO PAGINE	EDIZIONE	MESE / ANNO
I (Frontespizio)	Base	25 giugno 2021
da pag II a pag VIII	Base	25 giugno 2021
da pag. 1 a pag. 8	Base	25 giugno 2021

ESTREMI DI APPROVAZIONE

La presente pubblicazione tecnica: **TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-005-B000**
Edizione Base 25 giugno 2021

dal titolo: **Certificazione, qualificazione e omologazione di materiali militari terrestri:
Definizione del Responsabile di Sistema**

È APPROVATA

dal Direttore di TERRARM con atto avente il numero di protocollo riportato nel frontespizio.

NUOVA EDIZIONE

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA




ELENCO DI DISTRIBUZIONE



Questa pubblicazione è disponibile in formato elettronico ai seguenti URL:

Rete INTRANET:

<https://intranet.sgd.difesa.it/Terrarm/Pagine/elenco-pubblicazioni.aspx>




ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CORRELATE

TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000 *Struttura e numerazione delle pubblicazioni tecniche emanate dalla Direzione Armamenti Terrestri.*




TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-003-B000 *Composizione tipografica e stampa delle pubblicazioni tecniche emanate dalla Direzione Armamenti Terrestri.*



TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001-B000 *Certificazione, qualificazione e omologazione di materiali militari terrestri: termini, definizioni, abbreviazioni e sigle.*


TER-G-021 *Omologazione e qualificazione di materiali per l'impiego militare, edizione base dicembre 2017.*

TER-G-026/INTERIM *Certificazione e qualificazione di materiali per l'impiego militare, edizione base dicembre 2019.*





INDICE GENERALE

Frontespizio.....	I
ELENCO DELLE PAGINE VALIDE	II
ESTREMI DI APPROVAZIONE.....	III
ELENCO DI DISTRIBUZIONE.....	V
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CORRELATE.....	VI
INDICE GENERALE.....	VII
1 OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE.....	1
2 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE	1
3 CAMPO DI APPLICAZIONE	1
4 VALIDITÀ DELLA PUBBLICAZIONE.....	1
5 DEFINIZIONI DEI TERMINI E DELLE ABBREVIAZIONI.....	1
6 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	2
7 COMPITI DEL RESPONSABILE DI SISTEMA (RdS).....	2
8 RICONOSCIMENTO DEL RESPONSABILE DI SISTEMA.....	3
9 SOGGETTI A RESPONSABILITÀ PARZIALE.....	5
10 CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	5
ALLEGATO A.....	7



PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



1 OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE

- 1.1 La presente pubblicazione ha per oggetto il Responsabile di Sistema (RdS) associato agli articoli di competenza della Direzione degli Armamenti Terrestri per tutta la durata del loro ciclo di vita.

2 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

- 2.1 Lo scopo della presente pubblicazione è quello di definire e normalizzare le procedure inerenti all'individuazione del Responsabile di Sistema e dei relativi compiti ed attribuzioni, nonché alla formalizzazione della sua natura giuridica ed alle responsabilità da questi assunte.
- 2.2 La pubblicazione integra quelle correlate per gli aspetti trattati.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le procedure descritte dalla presente pubblicazione si collocano all'interno del processo di acquisizione e di gestione dei sistemi per la Difesa così come definito dalle norme militari in vigore.
- 3.2 Le procedure descritte dalla presente pubblicazione TER si applicano a qualsiasi materiale o Articolo (veicolo, sistema d'arma, piattaforma, ecc.), la cui tipologia rientri nell'ambito delle competenze della Direzione degli Armamenti Terrestri, così come stabilito dalla normativa di riferimento, e per il quale sia necessaria un'attività di valutazione tecnica prima di essere considerato idoneo all'utilizzo da parte degli EDR dell'Amministrazione Difesa.
- 3.3 Inoltre, questa pubblicazione può essere applicata alle seguenti attività:
- 3.3.1 caratterizzazione di materiali;
 - 3.3.2 sperimentazione e sviluppo;
 - 3.3.3 misure e verifiche eseguite su richiesta di terzi da parte di personale, e mediante attrezzature, dell'AD;
 - 3.3.4 indagini tecniche;
 - 3.3.5 gestione della configurazione.
- 3.4 Questa pubblicazione non si applica ai sistemi modificati in ambito militare a seguito di peculiari o particolari esigenze operative, per i quali l'art. 96 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 attribuisce ai Capi di Stato maggiore di Forza armata la responsabilità per la relativa certificazione.

4 VALIDITÀ DELLA PUBBLICAZIONE

- 4.1 Le procedure descritte in questa pubblicazione devono essere obbligatoriamente applicate a tutte le attività avviate successivamente alla data di approvazione.

5 DEFINIZIONI DEI TERMINI E DELLE ABBREVIAZIONI

- 5.1 La pubblicazione TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001-B000 costituisce riferimento per i principali termini, le definizioni, le sigle e le abbreviazioni utilizzati nella presente pubblicazione tecnica.

6 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- 6.1 Direttiva del Consiglio europeo del 25 luglio 1985, numero 85/374/CEE relativa al ravvicinamento degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
- 6.2 Legge 9 luglio 1990, n. 185, *Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*;
- 6.3 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'Articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*;
- 6.4 D.M. 26 gennaio 1998, *Struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale degli Armamenti Terrestri del Ministero della difesa*;
- 6.5 D.M. 16 gennaio 2013, *Struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa*;
- 6.6 SMD-L-001, *Direttiva per lo sviluppo dei programmi di investimento della difesa* (Ed. 2011);
- 6.7 SGD-G-020, *Direttiva per l'avvio delle attività tecnico-amministrative di acquisizione dei sistemi d'arma complessi dell'Amministrazione Difesa* (Ed. 2009);
- 6.8 SME-4012, *Direttiva per il riconoscimento della idoneità all'impiego militare e l'introduzione in servizio dei nuovi sistemi dell'Esercito* (Ed. 2013);
- 6.9 STANAG 3680: *NATO Glossary of Terms and Definitions* (recepimento della pubblicazione AAP 6, Ed. 2012);
- 6.10 AAP-20: *Phased Armaments Programming Systems (PAPS)* (Ed. 2010).

7 COMPITI DEL RESPONSABILE DI SISTEMA (RdS)

- 7.1 Il RdS:
 - 7.1.1 garantisce l'assenza di difetti nell'Articolo (di Configurazione) Principale (sistema);
 - 7.1.2 identifica le proprietà ed i materiali pericolosi dell'Articolo e ne garantisce l'assenza ad eccezione di quelli inevitabili ovvero intrinseci;
 - 7.1.3 assicura la rispondenza dell'Articolo alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e tutela ambientale;
 - 7.1.4 fornisce le informazioni ovvero le istruzioni, lungo tutto il ciclo di vita, per la gestione dei rischi per persone o cose derivanti dalla gestione (uso, manutenzione, immagazzinamento, trasporto, ecc.) dell'Articolo, anche relativamente allo smaltimento dell'Articolo ovvero delle parti rimosse;
 - 7.1.5 assicura la rispondenza delle prestazioni esplicite ed implicite dell'Articolo ai requisiti tecnici ed operativi per esso definiti;
 - 7.1.6 definisce la configurazione iniziale dell'Articolo Principale e, se quest'ultimo è sottoposto ad attività di sviluppo, ne cura il consolidamento al termine del processo;
 - 7.1.7 gestisce la configurazione e le relative modifiche dell'Articolo Principale di cui è responsabile, anche attraverso la necessaria attività di *program management*, dimostrando, attraverso un'apposita analisi di non-regressione, che le predette modifiche non determinino un peggioramento dei requisiti di prestazione e sicurezza originari;

- 7.1.8 dichiara la conformità degli esemplari di Articolo in approvvigionamento alla configurazione approvata;
- 7.1.9 identifica e formalizza l'elenco degli Articoli di Configurazione che devono essere monitorati con un libretto/scheda di identità in funzione del grado di manutenzione e della tipologia delle scadenze manutentive degli articoli medesimi, tramite emissione di una specifica richiesta di modifica, non oltre la data di entrata in servizio dell'Articolo di Configurazione Principale;
- 7.1.10 identifica e formalizza l'elenco degli accessori peculiari dell'Articolo Principale (sia per la parte operativa e sia per il supporto logistico) tramite emissione di una specifica ECP non oltre la data di entrata in servizio del sistema stesso;
- 7.1.11 emette una ECP per fornire l'elenco di eventuali articoli di Configurazione alternativi aggiornandola a mezzo di successive ECP man mano che la tecnologia li rende disponibili;
- 7.1.12 emana il giudizio di agibilità industriale a premessa di un'attività di sperimentazione da parte di TERRARM.
- 7.2 Inoltre:
- 7.2.1 Il RdS di primo livello indica, nei documenti di configurazione emessi, gli RdS (o, se non formalmente riconosciuti da TERRARM, le rispettive autorità di progetto o costruttori) degli AdC di livello successivo al primo.
- 7.2.2 Nei confronti di questi ultimi, il RdS di primo livello ha la responsabilità dell'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti per esso previsti dalle norme di riferimento applicabili (tra cui la presente TER).
- 7.2.3 Fanno eccezione gli AdC che vengono prodotti secondo norme standardizzate (UNI, MIL, DEF-STAN, STANAG, ecc.), per i quali il RdS assume solo la responsabilità delle valutazioni tecniche per la loro adozione all'interno di un progetto.
- 8 RICONOSCIMENTO DEL RESPONSABILE DI SISTEMA**
- 8.1 Il riconoscimento del Responsabile di Sistema si basa sul possesso dei seguenti requisiti minimi da parte del soggetto candidato:
- 8.1.1 Accesso e conoscenza a tutti i dati di progetto dell'Articolo e di tutti i componenti della sua configurazione;
- 8.1.2 Capacità tecnica di progettare le modifiche all'Articolo di cui è responsabile e di garantire la valutazione dell'impatto dato dalla progettazione degli articoli appartenenti ai livelli successivi al primo (almeno il secondo livello);
- 8.1.3 Organizzazione interna dotata dei seguenti organismi o entità:
- 8.1.3.1 Direttore Tecnico, il quale appone la sua firma sulla documentazione relativa agli aspetti di sicurezza ovvero di prestazione, unitamente a quella delle persone fisiche componenti il soggetto definito come RdS;
- 8.1.3.2 Struttura d'Ingegneria;
- 8.1.3.3 Ufficio Tecnico con specifica responsabilità della verifica di rispondenza del progetto ai requisiti applicabili;
- 8.1.3.4 Unità Responsabile della Gestione del Controllo di Configurazione;
- 8.1.3.5 Unità Responsabile dell'Assicurazione Qualità


- 8.1.4 Conoscenza delle norme sulla certificazione, qualificazione ed omologazione dei materiali militari terrestri, nonché sul loro controllo di Configurazione;
- 8.1.5 Nel caso di soggetto licenziatario, conoscenza ed accesso a tutto o parte del progetto e capacità di progettarne le relative varianti. Il soggetto licenziante deve aver formalmente riconosciuto che il licenziatario è in grado di esercitare la responsabilità del progetto (nel caso di licenza parziale o totale, l'atto con cui si formalizza l'individuazione del Responsabile di Sistema deve indicare chiaramente quali siano le parti del progetto che gli competono per effetto della licenza).
- 8.2 Il RdS può, d'iniziativa o su richiesta di TERRARM, presentare un elenco di articoli di Configurazione di secondo livello associati ad altrettanti RdS diversi da quello principale, ciascuno dei quali dovrà essere necessariamente in possesso dei requisiti sopra indicati.
Anche nei confronti degli articoli di Configurazione di secondo livello, la formalizzazione dell'individuazione dei relativi RdS spetta al Direttore di TERRARM.
- 8.3 La Divisione Tecnica Competente (DTC) per materia, competente per l'Articolo di primo livello determina e coordina, unitamente alle altre Divisioni interessate, il riconoscimento degli Articoli di secondo livello.
- 8.4 La formalizzazione del riconoscimento di un soggetto quale Responsabile per un determinato sistema è effettuata dal Direttore di TERRARM mediante la firma di un'apposita Ordinanza Tecnica (OT) il cui testo ha la struttura indicata in ALLEGATO A.
- 8.5 La OT di riconoscimento del RdS può essere nel formato standard oppure in forma semplificata, in base alla lunghezza del contenuto.
- 8.6 La siglatura delle OT segue le disposizioni di cui alla TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000. Per gli RdS associati ad articoli di configurazione di primo livello il 6° gruppo (tre cifre) assume il valore pari a 100. Per gli articoli di configurazione di livello successivo al primo, la OT assume il primo numero disponibile nella sequenza progressiva di quelle già emanate, con riferimento all'identificativo del materiale indicato nella siglatura.
- 8.7 In caso di variazione del RdS, per lo stesso articolo di configurazione, il riconoscimento del nuovo RdS avviene tramite emanazione di una revisione della stessa OT, con conseguente attribuzione della nuova, appropriata siglatura.
- 8.8 La OT di individuazione del RdS dev'essere formalmente inviata a quest'ultimo, nella persona del Direttore Tecnico.
- 8.9 L'assunzione di responsabilità da parte del RdS si concretizza attraverso la firma, da parte delle persone fisiche che lo compongono, dei documenti presentati a TERRARM in qualità di RdS.
- 8.10 Acquisizioni dall'estero**
- 8.10.1 Qualora l'A.D. acquisisca direttamente un AdC di primo livello da un Ente Governativo (Es. US Army, Navair, ecc...) specifici accordi stabiliranno chi sarà il soggetto avente funzione di RdS e le modalità con cui questo verrà riconosciuto formalmente dalle parti interessate.

9 SOGGETTI A RESPONSABILITÀ PARZIALE



- 9.1 Per situazioni od esigenze particolari dell'AD è possibile individuare ed attribuire una parte dei compiti e delle responsabilità tipiche del RdS ad un soggetto appositamente designato.
- 9.2 Questa eventualità può verificarsi nel caso di materiali, come quelli d'epoca, per i quali il soggetto naturalmente destinato a svolgere il ruolo di RdS (il costruttore o l'autorità di progetto) non esiste più ma occorre comunque un riferimento per attività quali la revisione della manualistica, ecc.. Per questo tipo di eventualità può essere ammissibile rinunciare ad alcuni requisiti del RdS, come la capacità di progettare il materiale, essendo sufficiente la capacità di comprendere in modo approfondito le proprietà ed i meccanismi di funzionamento del materiale stesso, nonché le conseguenti implicazioni connesse con l'utilizzo e la gestione.
- 9.3 Resta in capo all'RdS la responsabilità di o condurre valutazioni d'impatto al variare della configurazione.

10 CLAUSOLE CONTRATTUALI

- 10.1 La definizione del RdS deve essere oggetto di specifica clausola contrattuale, se l'attività di certificazione è richiesta a fronte di un processo di approvvigionamento, e comunque di univoca identificazione e formalizzazione prima dell'avvio di un programma di prove per la certificazione di un determinato (tipo di) Articolo.
- 10.2 Il documento di definizione del RdS dovrà inoltre enunciare, chiaramente ed inequivocabilmente, tutti gli obblighi e le responsabilità gravanti sull'RdS, anche in relazione alle attività di certificazione e di controllo della configurazione.
- 10.3 Nel caso il programma di approvvigionamento preveda l'emanazione di certificazione d'idoneità tecnica, omologazione o qualificazione, dovrà essere esattamente definito in sede contrattuale il rapporto tra il RdS ed il contraente, quando trattasi di soggetti formalmente distinti. Ciò vale soprattutto per quanto concerne la titolarità delle dichiarazioni emesse e le responsabilità connesse con la produzione della documentazione prevista durante un processo di certificazione (ed eventualmente di sperimentazione).



PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



SCHEMA DI ORDINANZA TECNICA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
RESPONSABILE DI SISTEMA

SIGLATURA

1 TITOLO

1.1 Riconoscimento del Responsabile di sistema.

2 SCOPO

2.1 La presente Ordinanza Tecnica ha lo scopo di riconoscere e nominare formalmente il Responsabile di sistema (RdS) associato all'articolo di configurazione (*oppure al prodotto*) descritto al punto 3.

3 MATERIALE INTERESSATO

3.1 *(indicazione specifica dell'esemplare, o insieme di esemplari, oppure il tipo di articolo di configurazione o del prodotto oggetto della OT).*

3.2 Il materiale di cui al punto precedente costituisce articolo di configurazione di (*primo, secondo, ecc.*) livello.

3.3 Articolo di configurazione di primo livello: (*descrittore ovvero identificatore univoci*)

4 FONTE

4.1 *(Estremi della documentazione esibita dal soggetto nominato o comunque sulla base della quale il Responsabile di sistema è riconosciuto.)*

4.2 *(Riferimento alle pubblicazioni che definiscono il ruolo del RdS ovvero che ne richiamano i compiti e le responsabilità.)*

5 RICONOSCIMENTO DEL RESPONSABILE DI SISTEMA

5.1 Il Responsabile del sistema di cui al precedente punto 3 è (*la ditta, la società, il signor ... in qualità di ..., ecc.*) (*denominazione ufficiale del soggetto giuridico riconosciuto come Responsabile del sistema*).

5.2 Al RdS di cui al precedente punto sono attribuiti i compiti e le responsabilità stabilite dalla TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-005-B000 per il livello di articolo specificato (punto 3.2) nonché quelli di cui al (*indicazione di eventuali ulteriori atti che definiscano compiti, responsabilità ovvero diritti aggiuntivi a quelli delle norme indicate come riferimento*).

5.3 (*indicazione di eventuali ulteriori attribuzioni, deroghe o autorizzazioni concesse al RdS, non desumibili da altri atti*)

6. PUNTI DI CONTATTO

6.1 RdS

6.2 TERRARM

Segue ALLEGATO A

NOTA 1

La pagina riporta la struttura che costituisce il testo (ossia il contenuto) dell'Ordinanza Tecnica. Per i restanti aspetti legati al formato generale, riferirsi alla TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-003-B000.

NOTA 2

Il testo indicato in corsivo rappresenta istruzioni di compilazione. Quello in tondo chiaro dev'essere trascritto integralmente.

NOTA 3

Il paragrafo 3.3 va omesso nel caso in cui il materiale interessato sia un articolo di configurazione di primo livello.

NOTA 4

Il paragrafo 4.2 va aggiunto solo se il formato della OT è del tipo semplificato (lettera circolare).

NOTA 5

Dopo il punto 5.3 è possibile inserire ulteriori paragrafi dello stesso livello o successivo, se necessario a fornire maggiori dettagli.

NOTA 6

Tra i punti di contatto da specificare al di sotto del punto 6.1 vanno inseriti, almeno, il Direttore Tecnico ed un incaricato quale cellula di risposta rapida.

NOTA 7

Tra i punti di contatto da specificare al di sotto del punto 6.2 vanno inseriti, almeno, il Capo Divisione Tecnica Competente ed un incaricato quale cellula di risposta rapida (es. per la ricezione delle ECP Immediate ed Urgenti).